



Pubblicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero—Arretrati il doppio—**ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100, Estero Sh. So. 150—L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati—**INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2—Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari



9512J

MAY 22 1968

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 Luglio 1966, n. 5 — <i>Delega a concedere amnistia e indulto.</i>	Pag. 2
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 Luglio 1966, n. 161 — <i>Concessione di amnistia e di indulto.</i>	» 3
DECREE THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC 3 July 1966, No. 161 — <i>Granting of Amnesty and Indult.</i>	» 5

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 Luglio 1966, n. 5.

Delega a concedere amnistia e indulto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale:

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a 5 (cinque) anni, oppure una pena pecuniaria a Sh. So. 10.000 (diecimila) sola o congiunta alla pena detentiva sopradetta: non si tiene conto delle aggravanti e delle attenuanti.

Art. 2

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto delle pene detentive fino a 7 (sette) anni oppure delle pene pecuniarie fino a Sh. So. 10.000 (diecimila) sola o congiunta alle pene detentive sopradette; e a ridurre di altrettanto le pene detentive e pecuniarie superiori, con esclusione delle pene detentive e pecuniarie per i reati finanziari.

La pena di morte sarà commutata in quella della reclusione per 30 (trenta) anni, e la pena dell'ergastolo e tutte le pene detentive superiori a 27 (ventisette) anni in quella della reclusione per 20 (venti) anni.

La pena commutata sarà calcolata dal giorno dell'arresto del condannato.

Art. 3

L'amnistia e l'indulto di cui ai due precedenti articoli si applicano ai reati commessi, ed alle condanne irrogate, prima del giorno di presentazione del presente disegno di legge all'Assemblea Nazionale.

L'amnistia e l'indulto non si applicano:

- a) ai delitti contro la personalità internazionale ed interna dello Stato Somalo previsti nel Libro II, Titolo I, Capo I e II C. P.;
- b) ai delitti previsti dagli artt. 241, 242, 243, 244, 245, 246, 249, 250, 251;
- c) ai delitti contro la morale pubblica previsti nel Libro II, Titolo IX, Capo III del Codice Penale.

L'ammnistia e l'indulto, per quanto concerne i recidivi, si applicano solo ai recidivi per reati dolosi e per contravvenzioni.

Art. 4

La presente legge entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Mogadiscio, li 3 Luglio 1966.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro della Giustizia e Affari Religiosi

SCEK HASSAN ABDULLAHI FARAH

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

3 Luglio 1966, n. 161.

Concessione di amnistia e di indulto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 64 della Costituzione;

VISTA la legge 3 Luglio 1966, n. 5 concernente la delega al Presidente della Repubblica a concedere amnistia e indulto;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SULLA PROPOSTA del Ministro della Giustizia e Affari Religiosi;

DECRETA:

Art. 1

E' concessa amnistia per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a 5 (cinque) anni, oppure una pena pecuniaria a Sh. So. 10.000 (diecimila) sola o congiunta alla pena detentiva sopradetta: non si tiene conto delle aggravanti e delle attenuanti.

Art. 2

E' concesso altresì indulto delle pene detentive fino a 7 (sette) anni oppure delle pene pecuniarie fino a Sh. So. 10.000 (diecimila) solo a congiunta alle pene detentive sopradette; e a ridurre di altrettanto le pene detentive e pecuniarie superiori, con esclusione delle pene detentive e pecuniarie per i reati finanziari.

La pena di morte sarà commutata in quella della reclusione per 30 (trenta) anni, e la pena dell'ergastolo e tutte le pene detentive superiori a 27 (ventisette) anni in quella della reclusione per 20 (venti) anni.

La pena commutata sarà calcolata dal giorno dell'arresto del condannato.

Art. 3

L'ammnistia e l'indulto di cui ai due precedenti articoli si applicano ai reati commessi, ed alle condanne irrogate, prima del giorno di presentazione della proposta di legge per la delegazione di amnistia e di indulto all'Assemblea Nazionale.

L'ammnistia e l'indulto non si applicano:

- a) ai delitti contro la personalità internazionale ed interna dello Stato Somalo previsti nel Libro II, Titolo I, Capo I e II C. P.;
- b) ai delitti previsti dagli artt. 241, 242, 243, 244, 345, 246, 249, 250, 251;
- c) ai delitti contro la morale pubblica previsti nel Libro II, Titolo IX, Capo III del Codice Penale.

L'ammnistia e l'indulto, per quanto concerne i recidivi, si applicano solo ai recidivi per reati non dolosi e per contravvenzioni.

Art. 4

Il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, li 3 Luglio 1966.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro della Giustizia e Affari Religiosi

SCEK HASSAN ABDILLAH I FARAH

DECREE THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

3 July 1966, n. 161.

Granting of Amnesty and Indult.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

HAVING SEEN Article 64 of the Constitution;

HAVING SEEN Law No. 5 of 3 July 1966, delegating to the President of the Republic the power to grant amnesty and indult;

HAVING SEEN the Council of Ministers;

ON THE PROPOSAL of the Minister of Justice and Religious Affairs;

DECREES:

Article 1

Amnesty is hereby granted in respect of offence for which the law provides the punishment of imprisonment not exceeding 5 (five) years, or fine not exceeding Sh. So. 10,000 (ten thousand), or both such imprisonment and fine, without taking into consideration the aggravating or extenuating circumstances.

Article 2

Indult is hereby granted in respect of punishments of imprisonment not exceeding 7 (seven) years, or fine not exceeding Sh. So. 10,000 (then thousand), or both such imprisonment and fine. The higher amounts shall be reduced by Sh. So. 10,000. This provision shall not apply to imprisonment and fine imposed for financial offences.

Thirty years' imprisonment shall be substituted for the punishment of death; twenty years' imprisonment shall be substituted for imprisonment for life and imprisonment for more than twenty-seven years. The substituted terms of imprisonment shall be calculated from the date of the arrest of the prisoner concerned.

Article 3

Amnesty and indult referred to in the previous articles shall apply to offences committed, and punishments imposed, before the date of the presentation to the National Assembly of the draft law on the delegation of powers.

They shall not apply to:

- a) crimes against the Somali State as an international person, and crimes against the internal order of the Somali State, provided for in Book II, Part I, Chapters I and II;
- b) crimes provided for in Articles 241, 242, 243, 244, 245, 246, 249, 250, 251; and
- c) crimes against morals provided for in Book II, Part IX, Chapter III, of the Penal Code.

Amnesty and indult shall, as regards recidivists, apply only to those who had committed offences with *culpa* and contraventions.

Article 4

This Decree shall come into force on the day of its publication in the Official Bulletin. It shall be included in the Official Compilation of Laws and Decrees of the Somali Republic and published in the Official Bulletin.

All persons shall be required to observe it and cause others to observe it as a Law of the State.

Mogadishu, 3 July 1966.

ADEN ABDULLE OSMAN

The Prime Minister

ABDIRAZAK HAJI HUSSEIN

The Minister of Justice and Religious Affairs

SHEIKH HASSAN ABDULLAHI FARAH

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.